



Il Conservatore del Registro Imprese

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Oggetto del procedimento: provvedimento d'iscrizione d'ufficio della cancellazione delle società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice per le quali sia stata accertata almeno una delle circostanze previste dall'art. 3 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247

VISTO l'art. 8 della Legge 29/12/1993, n. 580 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 07/12/1995, n. 581, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

CONSIDERATO che il sistema pubblicitario attuato tramite il Registro Imprese è basato sulla tipicità degli atti e dei fatti da iscrivere e sul relativo obbligo dell'interessato a provvedervi nei casi previsti dalla legge;

RAVVISATA la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute;

VISTO il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 recante "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese", che dispone l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro delle Imprese nei confronti delle società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice per le quali l'Ufficio abbia rilevato una delle circostanze specificamente individuate ed elencate nell'art. 3 del decreto citato e precisamente:

- a) irreperibilità presso la sede legale;
- b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- c) mancanza del codice fiscale;
- d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
- e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita;

VISTA la circolare del Ministero delle attività produttive n. 3585/C del 14 giugno 2005 che individua le condizioni in presenza delle quali può ritenersi accertata la circostanza del mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, di cui alla lettera b) dell'art. 3 del D.P.R. n. 247/2004;

CONSIDERATO che con la determinazione del Conservatore n. 119 del 05/09/2023 è stato avviato il procedimento cumulativo di cancellazione d'ufficio delle società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, estratte tramite l'applicativo di InfoCamere S.c.p.A. "Cruscotto Qualità", per le quali è stata verificata la sussistenza delle circostanze di cui al sopra richiamato art.3 del D.P.R. n. 247/2004, come precisate dalla citata circolare ministeriale n. 3585/C del 14/06/2005;

PRESO ATTO che il suddetto provvedimento invitava gli amministratori delle società di cui agli elenchi allegati a richiedere l'iscrizione dello scioglimento e/o della cancellazione dal Registro Imprese ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività sociale ai fini dell'archiviazione del procedimento in corso, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo;

RICHIAMATE integralmente le motivazioni riportate nelle premesse dell'atto di avvio con riferimento all'individuazione, quali idonee forme di pubblicità degli atti di avvio e conclusione del

SERVIZIO REGISTRO IMPRESE

Il Conservatore del Registro Imprese

procedimento di cancellazione, ex art. 8 della Legge n. 241/90, la pubblicazione all'Albo on-line della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, unitamente agli elenchi delle imprese coinvolte, e la comunicazione massiva presso i domicili digitali delle imprese con indirizzo PEC iscritto, valido e attivo in sostituzione della raccomandata A/R;

CONSIDERATO che la comunicazione del provvedimento di avvio è pertanto avvenuta mediante pubblicazione dell'atto, unitamente agli elenchi delle imprese coinvolte, all'Albo on-line della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte per trenta giorni consecutivi e contestuale comunicazione massiva a tutte le imprese con domicilio digitale attivo, nonché, in via del tutto prudenziale, tramite raccomandata A/R esclusivamente per le imprese che si trovino in scioglimento e liquidazione e per quelle che risultino intestatarie di beni immobili, prive di domicilio digitale attivo;

CONSIDERATO che al fine di dare massima diffusione alla piena conoscibilità dell'avvio del procedimento, anche a tutela di terzi eventualmente interessati, contestualmente alla pubblicazione dell'atto di avvio all'Albo on-line si è provveduto ad aprire un protocollo d'ufficio, riportante gli estremi di quest'ultimo, sulla posizione di ciascuna impresa coinvolta, nonché a pubblicare apposito avviso sulla homepage del sito camerale;

VERIFICATO che entro il termine concesso soltanto alcune delle imprese interessate hanno fornito elementi ritenuti idonei al fine dell'archiviazione del procedimento di cancellazione, la cui documentazione è conservata agli atti dell'ufficio;

RICHIAMATE altresì integralmente le premesse dell'atto di avvio e quanto in esso disposto con particolare riferimento all'unicità dell'atto medesimo, quale provvedimento "plurimo" per le imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità;

CONSIDERATO pertanto che anche il provvedimento finale - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - possa essere analogamente emanato in via "cumulativa", con provvedimento "plurimo" destinato alle società indicate nell'elenco allegato e che possa essere notificato mediante le medesime modalità seguite per la comunicazione di avvio del procedimento;

TENUTO CONTO di quanto stabilito nella determina di avvio circa la durata della pubblicazione all'Albo camerale on-line del provvedimento conclusivo del presente procedimento e precisamente per quindici giorni consecutivi;

CONSIDERATO infine che il D.P.R. 247/2004 al comma 5 dell'art. 3 dispone che gli uffici del Registro delle imprese, dopo la cancellazione, hanno l'obbligo di valutare, *in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione* e che la determinazione di non procedere alla riscossione dovrà essere motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti;

CONSIDERATE sul punto le indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3665/C del 27 gennaio 2014, che fa riferimento ad una rigorosa valutazione costi-benefici in merito al recupero di eventuali somme dovute dalle imprese inattive che hanno stazionato nel Registro delle imprese senza sopportarne i relativi costi (diritti di segreteria, diritto annuale e sanzioni);

PRESO ATTO altresì che le valutazioni inerenti la riscossione del diritto annuale non sono di competenza dello scrivente dirigente;

RITENUTO, sulla base dei conteggi effettuati ed a seguito delle valutazioni costi-benefici compiute in merito all'economicità dell'attività di riscossione, espressamente formulate con propria

Il Conservatore del Registro Imprese

nota del 26/10/2023, che verrà inviata per opportuna valutazione al collegio dei revisori dei conti per il tramite del Servizio Amministrazione Contabilità e Approvvigionamento dell'Ente, di non procedere all'attivazione delle procedure finalizzate alla riscossione coattiva dei diritti di segreteria dovuti per le cancellazioni d'ufficio in corso, posto che è indispensabile ragionare secondo una logica di complessiva valutazione dei costi-benefici delle attività di accertamento e riscossione per il sistema pubblico;

VISTO l'articolo 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n.120 rubricato "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi", che al comma 1 così recita: *"Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n.247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro Imprese, è disposto con determinazione del conservatore. Il conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n.247"*;

VISTI i successivi commi 6 e 7 del medesimo articolo, che stabiliscono rispettivamente che ogni determinazione del Conservatore sia comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione e che contro di essa l'interessato possa ricorrere al Giudice del Registro Imprese entro quindici giorni dalla comunicazione;

VISTO il comma 8 dello stesso articolo 40, il quale stabilisce che le determinazioni del Conservatore sono iscritte nel Registro Imprese con la Comunicazione Unica d'Ufficio, disciplinata dall'art.9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007, n.40 al fine della trasmissione immediata all'Agenzia delle Entrate, all'INPS, all'INAIL ed agli altri enti collegati;

PRESO ATTO dell'esito degli accertamenti effettuati tramite accesso alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate (PuntoFisco), anche con riferimento alla presenza di eventuali beni immobili (SISTER);

VISTA l'istruttoria compiuta dall'ufficio, dalla quale emergono le condizioni per procedere alla cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese delle posizioni di cui agli elenchi allegati al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante;

Per questi motivi

dati i presupposti di legge e di fatto sopra richiamati e descritti,

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

Determina

1. di procedere, decorso il termine per proporre opposizione dinanzi al Giudice del Registro, ovvero quindici giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente atto all'Albo on-line della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, alla cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 247/2004 e dell'art. 40 del decreto

11 Conservatore del Registro Imprese

- “Semplificazioni”, così come richiamati in premessa, delle società di cui agli allegati elenchi, che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. che l’ordine di cancellazione di cui sopra non abbia corso nei confronti delle società che nelle more della comunicazione del presente provvedimento, ossia durante il periodo di pubblicazione all’albo di quest’ultimo, abbiano presentato idonee istanze atte a far venir meno gli elementi individuati dalla normativa quale presupposto del procedimento di cancellazione d’ufficio;
 3. che la comunicazione del presente provvedimento alle società indicate negli elenchi allegati avvenga mediante pubblicazione all’albo camerale on-line per quindici giorni consecutivi e contestuale comunicazione massiva presso i domicili digitali delle imprese con indirizzo PEC iscritto, valido e attivo, individuando in tali modalità di comunicazione idonee forme di pubblicità ex art. 8 della Legge n. 241/90;
 4. di dare atto che le modalità di cui al punto precedente sostituiscono, ai sensi e per gli effetti del richiamato art.8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la spedizione della raccomandata A/R ai fini della comunicazione agli interessati dell'atto finale del procedimento;
 5. di procedere, in via del tutto prudenziale, alla comunicazione in merito alla chiusura del procedimento anche tramite raccomandata A/R esclusivamente per le imprese che si trovino in scioglimento e liquidazione, prive di domicilio digitale attivo;
 6. di procedere nelle more dell'implementazione delle procedure automatizzate di cancellazioni massive periodiche da effettuare con la Comunicazione Unica d’Ufficio di cui al comma 8 dell’art. 40 del D.L. n.76/2020, a trasmettere a mezzo PEC agli enti coinvolti (Agenzia Entrate, INPS, INAIL) l'elenco delle imprese cancellate dal Registro Imprese per quanto di rispettiva competenza;
 7. di non procedere all’attivazione delle procedure finalizzate alla riscossione coattiva dei diritti di segreteria dovuti per le cancellazioni d’ufficio in corso.

Dispone

di rimettere alla competenza del Presidente del Tribunale, individuato in relazione alla circoscrizione ove ha sede l’impresa interessata, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, gli atti istruttori relativi alle società di persone risultate intestatarie di beni immobili, sospendendo il relativo procedimento.

IL CONSERVATORE
(Dr.ssa Cristina D’Ercole)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)

Il presente provvedimento è impugnabile, ai sensi dell’art. 40 del D.L. 76/2020, mediante ricorso da presentare entro 15 giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione del presente atto all’Albo on-line della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, al Giudice del Registro delle imprese presso il Tribunale di Vercelli.